

Cassazione penale sez. IV, 14/12/2022, n.47192

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Firenze ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p del Tribunale di Pisa ha applicato a carico di C.E. la misura della custodia cautelare in carcere per una pluralità di furti (aventi ad oggetto un furgone, una vettura nonché calzature griffate per 150.000,00 Euro).

Nel dettaglio, per quanto emerge dall'ordinanza emessa in sede di riesame, le indagini, caratterizzate da intercettazioni di comunicazioni e conversazioni oltre che da servizi di polizia giudiziaria, hanno preso le mosse dall'esecuzione di furti aventi ad oggetto beni griffati e veicoli, conducendo all'adozione di misure cautelari nei confronti di diversi indagati, tra cui C.E.. Con riferimento alla sua posizione per il primo G.i.p., non ravvisando gravità indiziaria anche in merito alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p. invece ascritta in capo ad altri indagati, ha emesso ordinanza cautelare contestualmente dichiarandosi territorialmente incompetente ex art. 22 c.p.p. All'esito, ex artt. 27 e 291 c.p.p., il competente G.i.p. del Tribunale di Pisa ha provveduto all'emanazione nei confronti dell'indagato della nuova misura cautelare, per gli stessi fatti di cui alla precedente ordinanza ed utilizzando anche gli elementi emergenti dalle indicate indagini tecniche.

2. Avverso l'ordinanza emessa all'esito del giudizio di riesame, C.E. ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.).

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 309, comma 10, 582 e 583 c.p.p. nonché dell'art. 24, comma 6-quinques, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Tribunale, in sostanza, sarebbe incorso in errore nell'aver escluso, nonostante le deduzioni difensive, la perdita di efficacia della misura coercitiva quale conseguenza del mancato rispetto del termine per l'adozione della decisione sull'istanza di riesame (di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p.).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 270 c.p.p..

Il giudice del riesame, peraltro con motivazione illogica, avrebbe errato nel ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte nel procedimento nel corso del quale è stata emessa la misura cautelare con contestuale declaratoria d'incompetenza, da parte del G.i.p. del Tribunale di Monza, nel diverso procedimento in seno al quale è stata emessa, ex art. 27 c.p.p., la misura cautelare dal G.i.p. del Tribunale di Pisa. L'inutilizzabilità si argomenta in particolare in

ragione del mancato deposito presso l'âautorit  competente per il diverso procedimento dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni nonch  dei decreti autorizzativi e di quelli di proroga.

3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Romano, nel senso del rigetto del ricorso, e la difesa dell'âindagato che ha insistito nell'âaccoglimento dell'âimpugnazione.

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso   infondato.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 309, comma 10, 582 e 583 c.p.p. nonch  del D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137 art. 24, comma 6-quinques, (conv., con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), in materia di contrasto all'âemergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Tribunale, in sostanza, sarebbe incorso in errore nell'âaver escluso, nonostante le deduzioni difensive, la perdita di efficacia della misura coercitiva quale conseguenza del mancato rispetto del termine per l'âadozione della decisione sull'âistanza di riesame (di cui all'âart. 309, comma 10, c.p.p.). A dire del ricorrente, l'âistanza di riesame sarebbe stata depositata presso il Tribunale di Piacenza ex art. 582 c.p.p. e trasmessa, a cura della cancelleria, al Tribunale di Firenze competente per il giudizio di riesame a mezzo PEC (ricevuta il 9 maggio 2022). Sicch , considerati i termini di cui all'âart. 309, commi 5 e 9, c.p.p., la decisione sull'âistanza di riesame, intervenuta il 25 maggio 2022, sarebbe stata adottata oltre il termine finale (segnato dal 24 maggio 2022), con conseguente perdita di efficacia della misura coercitiva (ex art. 309, comma 10, c.p.p.).

Il giudice del riesame, invece, errando, avrebbe ritenuto il dies a qu  del termine per l'âadozione della decisione coincidente non con la ricezione della PEC inoltrata dalla Cancelleria del Tribunale di Piacenza, non operando il disposto di cui all'âart. 64 disp. att. c.p.p. (relativo solo alla comunicazione di atti del giudice), bens  con la data (il 16 maggio 2022) della ricezione da parte della propria cancelleria dell'âoriginale del ricorso inoltrato via posta. A dire del ricorrente, quindi, oltre alla violazione delle citate norme codicistiche, il Tribunale avrebbe violato D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137 art. 24, comma 6-quinques, che invece contempla la trasmissione dell'âistanza di riesame all'âindirizzo PEC del Tribunale di cui all'âart. 309, comma 7, c.p.p..

2.1. Orbene, diversamente da quanto prospettato, non vi   stata n  violazione n  del citato D.L. n. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 6-quinques, n  perdita di efficacia della misura cautelare, ex art. 309, comma 10, c.p.p. (in relazione ai precedenti commi 5 e 9), ai sensi del quale l'âordinanza che dispone la misura perde efficacia se la trasmissione degli atti non

avviene nei termini di cui al comma 5 del medesimo articolo o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del Tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti (salva la rinnovabilità in forza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate).

2.1.1. D.L. n. 137 del 2020 art. 24, (applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie), per finalità di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede, al comma 6-ter, che l'impugnazione debba essere trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate al precedente comma 4. Non si applica, altresì, per esplicita previsione del citato comma 6-ter, la disposizione di cui all'art. 582, comma 2, cond. proc. pen. circa la presentazione dell'atto d'impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'impugnate, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento (ovvero davanti a un agente consolare all'estero).

Per il caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanza in materia di misure cautelari personali (come nella specie) o reali, al successivo D.L. n. 137 del 2020 art. 24 comma 6-quinquies prevede che l'atto d'impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'art. 309, comma 7, c.p.p. In forza dell'esplicita deroga al disposto del precedente comma 6-ter, quindi, l'atto d'impugnazione, dunque, deve essere trasmesso non all'indirizzo di PEC dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento cautelare oggetto d'istanza di riesame (cancelleria del G.i.p.) ma direttamente al Tribunale in funzione di giudice del riesame (o dell'appello cautelare), ferma sempre restando l'inapplicabilità (come previsto dal comma 6-ter) dell'art. 582, comma 2, c.p.p., in ragione delle medesime finalità di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ne consegue dunque l'impossibilità di presentazione dell'atto d'impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova il difensore, rimanendo ferma la possibilità di proporre il gravame a mezzo posta mediante inoltro dell'atto presso il Tribunale in funzione del giudice del riesame o dell'appello cautelare (competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.), in applicazione dell'art. 583, in quanto norma, quest'ultima, non ricompresa nella previsione di esclusione di cui al D.L. 137 del 2020 art. 24, comma 6-ter, perché, diversamente da quella di cui all'art. 582, comma 2, c.p.p., funzionale alle dette esigenze di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2.1.2. Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto:

«In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020 art. 24 (conv., con modif., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), la richiesta di riesame deve essere trasmessa non all'indirizzo di PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento cautelare ma

direttamente all'indirizzo di PEC del Tribunale in funzione di giudice del riesame, non potendo l'atto essere presentato presso la cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova l'impugnante, ferma restando la possibilità di proporla a mezzo posta mediante l'inoltro dell'atto presso il Tribunale in funzione di giudice del riesame.

2.1.3. Ne consegue che, correttamente, ancorché per il principio di diritto di cui innanzi, il Tribunale in funzione di giudice del riesame ha escluso la rilevanza nella specie, ai fini dell'art. 309, comma 10, c.p.p., della ricezione del ricorso tramite PEC inoltrata dalla cancelleria del Tribunale, ove era stato in origine depositato dal difensore del ricorrente, bensì dalla data dell'effettivo pervenimento del piego cartaceo spedito a mezzo posta.

3. Parimenti infondato, per le ragioni di seguito esplicitate, è il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 270 c.p.p., in ragione della nozione sostanzialistica di "procedimenti diversi", di cui alla citata norma, già oggetto della tesi maggioritaria in sede di legittimità e successivamente convalidato e specificato da Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395.

3.1. Trattasi di orientamento che, come chiarito dalla Sezione Unite, fa leva, nella definizione della nozione di "procedimento diverso" di cui all'art. 270, comma 1, c.p.p., su un criterio di natura almeno tendenzialmente -sostanzialistica.

Fin dalle più risalenti pronunce, i profili essenziali dell'orientamento sono stati messi a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità nei seguenti termini.

La nozione di "procedimento diverso" non coincide con quella di "diverso reato" essendo la prima più ampia della seconda (ex plurimis, Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, Pacini Battaglia, Rv. 210044; Sez. 2, n. 9579 del 19/01/2004, Amato, Rv. 228384; Sez. 4, n. 7320 del 19/01/2010, Verdoscia, Rv. 246697; più di recente, Sez. 3, n. 52503 del 23/09/2014, Sarantsev, Rv. 261971; Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257834). La detta nozione non è stata altresì ritenuta ricollegata a un dato di ordine meramente formale, quale il numero di iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato (ex plurimis, Sez. 6, n. 1972 del 1997, Pacini Battaglia, cit.; Sez. 1, n. 46075 del 04/11/2004, Kunsmonas, Rv. 230505; Sez. 2, n. 7995 del 03/02/2006, Polignano; Sez. 3, n. 29473 del 09/05/2012, Rv. 253161; più di recente, Sez. 2, n. 3253 del 10/10/2013, dep. 2014, Costa, Rv. 258591; Sez. 2, n. 27473 del 29/05/2014, Lo Re), posto che la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale (Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas). Decisivo è stato invece ritenuto il riferimento al contenuto della notizia di reato, ossia al fatto-reato in relazione al quale il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (ex plurimis, Sez. 6, n. 5192 del 25/02/1997, Gunnella, Rv. 209306; Sez. 3, n. 29856 del 24/04/2018,

La Volla, Rv. 275389). Il legame tra la notizia di reato in relazione alla quale Ã stata autorizzata lâ?intercettazione e quella emersa dai risultati dellâ?intercettazione che, se riconosciuto, esclude la diversitÃ dei procedimenti e, con essa, il divieto di utilizzazione di cui allâ?art. 270, comma 1, c.p.p., Ã stato altresÃ delineato facendo riferimento ad indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova Ã stato autorizzato (ex plurimis, Sez. 6, n. 2135 del 10/05/1994, Rizzo, Rv. 199917; Sez. 3, n. 1208 del 14/04/1998, Romagnolo, Rv. 210950; Sez. 1, n. 2930 del 17/12/2002, dep. 2003, Semeraro, Rv. 223170; Sez. 3, n. 348 del 13/11/2007, dep. 2008, Ndoja, Rv. 238779; Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246524; piÃ¹ di recente, Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254285; Sez. 6, n. 20910 del 15/03/2012, Avena, Rv. 252863; Sez. 5, n. 26693 del 20/01/2015, Catanzaro, Rv. 264001; Sez. 5, n. 32779 del 10/05/2016, Bacchi; Sez. 3, n. 28516 del 28/02/2018, Marotta, Rv. 273226; nonchÃ© Sez. 4, n. 7320 del 2010, Verdoscia, cit. e Sez. 2, n. 19730 del 01/04/2015, Vassallo, Rv. 263527, che, peraltro, richiamano anche il principio di diritto proprio del terzo orientamento). Non potendosi difatti risolvere il detto legame nellâ?esistenza di un collegamento meramente fattuale ed occasionale (Sez. 3, n. 2608 del 05/11/2015, dep. 2016, Pulvirenti, Rv. 266423), ma essendo necessaria la sussistenza di una connessione ex art. 12 c.p.p. o di un collegamento ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico (ex plurimis, Sez. 6, n. 6702 del 16/12/2014, dep. 2015, La Volla, Rv. 262496; Sez. 3, n. 33598 del 08/04/2015, Vasilas).

3.2. A questo orientamento ha aderito Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris (che affrontÃ² il tema qui di interesse in via pregiudiziale rispetto alla questione relativa alle condizioni per ritenere lâ?intercettazione utilizzabile in quanto corpo del reato, ma non esaminÃ² i vari indirizzi formatisi sulla questione controversa oggi in esame, nÃ© collocÃ² la stessa nel quadro costituzionale di riferimento).

Secondo la detta sentenza, difatti: â?la, prevalente e piÃ¹ recente, giurisprudenza di legittimitÃ ha ancorato la nozione di procedimento diverso ad un criterio di valutazione sostanzialistico, che prescinde da elementi formali, quale il numero di iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato, in quanto considera decisiva, ai fini della individuazione della identitÃ dei procedimenti, lâ?esistenza di una connessione tra il contenuto della originaria notizia di reato, per la quale sono state disposte le intercettazioni, ed i reati per i quali si procede sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalisticoâ?.

3.3. Nel solco interpretativo i cui innanzi si Ã poi posta la citata Sez. U â?Cavalloâ? del 2019 (dep. 2020).

Essa ha difatti chiarito che â?Alla luce della nozione di â?procedimenti diversiâ? delineata, deve pertanto concludersi che â?ferma restando lâ?utilizzabilitÃ dei risultati delle intercettazioni che risultino indispensabili per lâ?accertamento di delitti per i quali Ã obbligatorio lâ?arresto in flagranza â? non rientrano nella sfera del divieto di cui allâ?art. 270

c.p.p. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate solo i reati, accertati in virt  dei risultati delle intercettazioni, connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali lâ autorizzazione era stata ab origine disposta: quando hanno ad oggetto reati connessi, i procedimenti non sono â diversiâ  a norma dellâ art. 270 c.p.p. â .

Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501, poi, nel fare riferimento alla citata sentenza â Cavalloâ , ha evidenziato che il principio secondo cui lâ utilizzabilit  delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale lâ autorizzazione sia stata concessa, Ă subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilit  previsti dallâ art. 266 c.p.p., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale lâ autorizzazione Ă stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni. In tale evenienza, ha precisato la sentenza da ultimo richiamata, non vi Ă elusione del divieto di cui allâ art. 270 c.p.p., attese lâ intervenuta legittima autorizzazione dellâ intercettazione e la modifica dellâ addebito solo per sopravvenuti fisiologici motivi, legati alla naturale evoluzione del procedimento.

3.4. Deve dunque affermarsi, a fortiori, il principio per cui, â in ragione del descritto criterio di natura â  almeno tendenzialmente â  sostanzialistica, che non si versa in ipotesi di â procedimento diversoâ  ex art. 270 c.p.p. nel caso in cui, come nella specie, si tratti di risultati di intercettazioni disposte in un procedimento instaurato in relazione a reato per il quale lâ autorizzazione era stata ab origine disposta e ad essa sia seguito lo stralcio ex art. 22 c.p.p., trattandosi, piuttosto, di esiti di intercettazioni relative a reato per il quale lâ autorizzazione era stata ab origine dispostaâ .

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, dovendosi mandare alla cancelleria per gli adempimenti di cui allâ art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, trattandosi di ricorrente detenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui allâ art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Cos  deciso in Roma, il 11 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2022

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima :

L'utilizzo delle intercettazioni Ã" ammesso anche nel procedimento successivo a quello in cui il Gip si Ã" dichiarato incompetente, in quanto non si configura un "procedimento diverso" ai sensi dell'art. 270 c.p.p., se le intercettazioni sono state autorizzate in un procedimento iniziale e successivamente stralciato. Inoltre, la Corte ha stabilito che, a seguito della normativa emergenziale legata al Covid-19 (art. 24 d.l. n. 137/2020), la richiesta di riesame deve essere inviata direttamente alla PEC del Tribunale che funge da giudice del riesame, non piÃ¹ all'ufficio che ha emesso la misura cautelare, nÃ© presso la cancelleria del Tribunale o del giudice di pace.

Supporto Alla Lettura :

INTERCETTAZIONI

Le intercettazioni sono uno dei **mezzi di ricerca della prova** disciplinati dal codice di procedura penale (Libro III, Titolo III, Capo IV, artt. 266-271). In assenza di una definizione legislativa, la giurisprudenza Ã" intervenuta per colmare tale lacuna, stabilendo che le intercettazioni sono **captazioni occulte e contestuali di una comunicazione o conversazione tra due o piÃ¹ soggetti che agiscono con lâ??intenzione di escludere altri e con modalitÃ oggettivamente idonee a tale scopo, attuate da un soggetto estraneo alla conversazione mediante strumenti tecnici di precisione tali da vanificare le cautele poste a protezione del carattere riservato della comunicazione**. Le intercettazioni possono essere:

- **telefoniche**, se consistono nellâ??acquisizione di telecomunicazioni attraverso il telefono o altre forme di trasmissione;
- **ambientali**, se si indirizzano a colloqui tra presenti allâ??insaputa di almeno uno degli interessati;
- **informatiche**, se si intercetta il flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici.

Ai sensi dellâ?? **art. 267 c.p.p.**, la richiesta del PM al GIP del decreto motivato che autorizza le intercettazioni deve basarsi sui seguenti presupposti:

- devono essere presenti gravi indizi di reato
- lâ??intercettazione deve risultare assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Lâ??indagine investigativa non puÃ² trarre origine dallâ??intercettazione.

Da ultimo, la **legge 9 agosto 2024, n. 114** â??Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, allâ??ordinamento giudiziario e al codice dellâ??ordinamento militare (Riforma Nordio)â? ha modificato anche la disciplina relativa alle intercettazioni (si veda, ad esempio, lâ?? introduzione dellâ??obbligo di interrogatorio dellâ??indagato prima di disporre la misura cautelare, salvo che sia necessario lâ??effetto sorpresa, che deve essere documentato integralmente con riproduzione audiovisiva o fonografica a pena di inutilizzabilitÃ , mentre esso Ã" escluso se câ??Ã" pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Si distinguono dalle intercettazioni, i **tabulati telefonici** che, invece, contengono lâ??elenco di tutte le chiamate effettuate da un telefono in un certo intervallo di tempo e consentono solamente di verificare se una conversazione telefonica vÃ¨ stata o meno, senza poter conoscere in alcun modo il contenuto della telefonata. In altri termini, solo lâ??intercettazione consente di

Giurispedia.it